presente legge che sarà registrata all'Uffizio del Controllo generale, pubblicata ed inserta nella Raccolta degli atti del Governo.

## 13.4. Regio Decreto 10 aprile 1854, n. 1693

Creazione nelle Città di Cagliari, Sassari e Nuoro di tre speciali Commissioni per proporte la concessione di appezzamenti di boschi e selve demaniali a favore dei Comuni aventi su di essi diritto di ademprivio ed approvazione del relativo Regolamento

Visti gli articoli 19, 20 e 21 del Regolamento annesso alla Carta Reale 26 febbraio 1839;

Ritenuto il disposto dagli articoli 35 e 39 dei Regolamenti approvati con le Regie Patenti 14 settembre 1844 e Reale Decreto 4 novembre 1851;

Riconosciuta la necessità di liberare dalla servitù degli ademprivi i boschi e le selve appartenenti al Demanio dello Stato nell'isola di Sardegna;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

- Art. 1. Sono create nelle Città di Cagliari, Sassari e Nuoro tre speciali Commissioni, le quali nel più breve tempo possibile, secondo le norme segnate nell'annesso Regolamento, visto d'ordine Nostro dal predetto Ministro di Finanze, proporranno la concessione di appezzamenti di boschi e selve demaniali a favore dei Comuni aventi su di essi dritti d'ademprivio, cui dovranno rinunciare.
- Art. 2. Saranno composte del Direttore del Demanio dei rispettivi Circoli d'ogni Divisione amministrativa, o di quello impiegato superiore dell'Amministrazione demaniale che potrà venire dal Ministro di Finanze per ciò destinato; dell'Ispettore del censimento prediale residente nel capoluogo della Divisione e dell'Ispettore forestale del Circondario.
- Art. 3. Il Direttore del Demanio o chi per esso assumerà la qualità di Presidente. Un impiegato dell'Amministrazione demaniale, a scelta del Direttore, farà le funzioni di Segretario presso ciascheduna Commissione, senza prendere però parte alle deliberazioni.
- Art. 4. Le convocazioni delle Commissioni avranno luogo a diligenza dei loro Presidenti. Esse dovranno riunirsi per la prima volta non più tardi del 1º luglio venturo, e tener quindi non meno di due sedute per settimana.

- Art. 5. Le domande dei Comuni alle Commissioni, e le proposte di queste ai i desimi, avranno luogo per mezzo degli Intendenti delle rispettive Province, quali incumbe l'obbligo di nulla pretermettere di quanto può coadinvare al bi esito delle trattative che verranno intraprese.
- Art. 6. Appena le proposte delle Commissioni avranno riportata la approvazione del Ministro di Finanze, e saranno state dai Comuni accettate, ed abbiano otte ta la sanzione voluta dall'art. 119 della Legge 7 ottobre 1848, se ne farà const mediante la stipulazione d'appositi atti da rogarsi negli Uffizi d'Intendenza de rispettive Province, in cui sono situati i Comuni concessionari.
- Art. 7. Le spese di contrattazione e stipulazione degli atti e loro copie saran sopportate dai Comuni. Quelli per l'insimuazione saranno a carico delle Finanze
- Art. 8. Tosto resi esecutorii gli atti suddetti, a mente del disposto dagli articoli e 28 della Legge 23 marzo 1853, dall'Ispettore del censimento della Provincia o chi per esso, in contraddittorio dei Sindaci dei Comuni interessati, e dello Ispet re forestale del Circondario, o di un Sott'Ispettore delegato, si procederà al pit tamento dei termini, e designazione dei capi-saldi necessari per segnare in mo permanente i limiti delle fatte concessioni. Le spese per ciò occorrenti saran sopportate per una giusta metà dalle Finanze e dai Comuni concessionari.
- Art. 9. Le disposizioni del presente decreto non saranno applicabili che ai Comi rurali della Sardegna. Con speciali provvedimenti si determineranno i compensi gli assegni cui potranno aver ragione le Città dell'Isola aventi dritti d'ademprivio.
- Art. 10. Gli Intendenti generali e provinciali, e le Autorità tutte dell'isola somr nistreranno alle Commissioni tutte quelle informazioni e dati dei quali potran essere richiesti, e coopereranno, per quanto sarà in loro, all'attuazione delle pi senti disposizioni.

## Regolamento per assegnamento di terreni demaniali ai Comuni della Sardegna compenso dei diritti d'ademprivio

- Art. I. Le speciali Commissioni, alle quali sono commesse le operazioni relative : lo assegnamento ai Comuni della Sardegna di terreni demaniali in compenso c dritti d'ademprivio di diversa natura da essi goduti sulle proprietà demaniali b schive ed incolte, formuleranno le relative proposte o sulle domande dei Comu stessi o d'ufficio nell'interesse delle Finanze dello Stato.
- Art. 2. Queste Commissioni in numero di tre avranno sede nei Capi-luoghi del tre Divisioni amministrative dell'Isola, e faranno parte d'ognuna di esse il Dirett re demaniale del circolo, che assumerà la qualità di Presidente, l'Ispettore d'censimento prediale residente nel Capoluogo di Divisione, e l'Ispettore foresta del circondatio. Un impiegato della Amministrazione demaniale a scelta del E

rettore farà le veci di Segretario presso le rispettive Commissioni, senza prendere però parte alle deliberazioni.

- Art. 3. Le convocazioni delle Commissioni avranno luogo a diligenza del loro Presidente e le deliberazioni si prenderanno a maggiorità di voti. Dovrà di queste per ogni seduta risultare mediante appositi processi verbali.
- Art. 4. I Sindaci dei diversi Comuni aventi diritto di ademprivio su terreni demaniali dovranno, per mezzo dei signori Intendenti delle rispettive Province, far pervenire alle Commissioni delle loro Divisioni amministrative le domande per assegnamenti di terreni, cui potranno credere d'aver diritti in compenso dei goduti ademprivi, corredandole di tutti quei documenti e titoli che meglio crederanno poter provare la sussistenza e l'estensione degli invocati diritti d'uso.
- Art. 5. I signori Intendenti provinciali nel trasmettere alle Commissioni tali domande avranno cura d'accompagnarle con tutte quelle osservazioni in diritto ed in fatto che più giudicheranno opportune a porre in chiara luce i rispettivi diritti dei Comuni e delle Finanze dello Stato.
- Art. 6. Tosto ricevute le medesime sarà dovere delle Commissioni:
- 1) d'accertare la natura e l'entità dei diritti d'ademprivio dai Comuni invocati;
- 2) la validità dei documenti presentati a corredo delle domande, e così pure la sussistenza dei motivi ai quali sono le medesime appoggiate;
- 3) determineranno, colla scorta dei dati risultanti dai sunti delle operazioni planimetriche e censuarie, a cui già si è nell'Isola proceduto, e dietro a quelle maggiori nozioni che sapranno altrimenti procurarsi, la esatta superficie territoriale di cadun Comune richiedente l'assegno di terreni demaniali, distinguendola in tre distinte classi, cioè: Terreni demaniali senza distinzione se siano o non occupati da cussorgiali; Terreni comunali; Id. privati.
- Art. 7. Nel calcolo della superficie territoriale le Commissioni terrauno sempre conto delle frazioni di territorio sulla di cui proprietà od uso vi fosse contestazione, qualunque sia la classe fra le tre di cui nell'articolo precedente le medesime appartengano.
- Art. 8. Colla scorta dei dati che gli Uffiziali del censimento prediale potranno loro somministrare, le Commissioni accerteranno la natura e la qualità delle frazioni di terreno demaniale che dovranno essere assegnate in corrispettivo dei diritti d'ademprivio, e le distingueranno in tre distinte categorie, cioè: di 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup>, tenendo per base la maggiore o minore loro alberatura, la fertilità e l'abbondanza del pascolo che presentano.
- Art. 9. Constatato dalle Commissioni il diritto di ademprivio competente ai Comuni, e adempiuti gl'incombenti dai precedenti articoli prescritti, formuleranno le proposte di assegnamento di terreni demaniali, ritenute le proposizioni di una metà del terreno demaniale soggetto ad ademprivio a favore del Comune richieden-

te, o di un terzo, un quarto, un quinto, un sesto secondo le basi in appresso stabilite.

## Art. 10.

- 1) Per tutti quei Comuni nei quali la superficie riunita dei terreni comunali e privati di qualunque natura presenterà, in relazione al numero complessivo di tutti gli abitanti del Comune calcolati secondo i più recenti dati statistici delle popolazioni, una possidenza media per cadun individuo da uno ai quattro starelli cagliaritani, l'assegnamento dovrà farsi per la concorrente della metà dell'intera proprietà demaniale soggetta ad ademprivio;
- l'assegnamento sarà del terzo per i Comuni in cui gli abitanti possederanno dai quattro agli otto starelli;
- 3) del quarto per le possidenze dalli otto alli dodici starelli;
- 4) del quinto dai dodici ai sedici starelli;
- 5) del sesto dai sedici ai venti starelli ed oltre.

Art. II. Tali proporzioni potranno a seconda dei casi essere accresciute d'un quinto, quando il terreno da assegnarsi sia in massima parte da computarsi fra la seconda delle categorie accennate nel precedente art. 8, e di due quinti quando sia pressoché interamente della terza categoria.

Art. 12. Qualunque sia però la massa dei terreni demaniali soggetti ad ademprivio non potrà mai l'assegnamento a farsi ai Comuni, che trovinsi nelle circostanze specificate dal n. 1 del precedente art. 10, eccedere i cinque starelli metrici per cadun individuo; Non potrà superare gli starelli quattro per i Comuni designati al n. 2 di detto articolo; gli starelli tre per quelli indicati al n. 3; gli starelli due finalmente per quelli cui accennasi ai numeri 4 e 5 del medesimo.

Art. 13. Gli assegnamenti di terreni demaniali, che i Comuni avessero conseguito prima dell'attuazione del presente Regolamento, dovranno imputarsi nella massa dei terreni comunali e privati, ed ove quegli assegnamenti avessero avuto uno scopo speciale, onde fornire il Comune di terreno per pascolo, o per legnare, dovrà la Commissione nell'assegnamento suppletivo che ancor le occorrerà di concedere, avere riguardo alla natura del dritto di ademprivio tuttavia dal Comune goduto, onde assegnare al medesimo un terreno per sua natura corrispondente ai suoi veri bisogni.

Art. 14. Quando il terreno demaniale soggetto al dritto d'ademprivio, e sul quale dovrà quindi cadere l'assegnamento a farsi a favore del Comune utente, sia in parte popolato di piante d'alto fusto, in parte cespugliato, ovvero sassoso e poco produttivo, dovranno le Commissioni, nel proporre gli assegnamenti, comprendere in essi una proporzionata quantità di terreni delle varie specie componenti la totalità della massa demaniale, onde non abbiano i Comuni ad essere pregiudicati, ed a mancare di quanto è loro strettamente necessario.

- Art. 15. Formulate le proposte d'assegnamento, le Commissioni per mezzo c ro Presidenti dovranno nel più breve termine possibile, trasmetterle ai signo tendenti delle Province, onde le comunichino alle Amministrazioni dei Coche esse riguardano per le deliberazioni.
- Art. 16. Dovranno queste con appositi ordinati prendersi dai singoli Consig munali, che verranno per ciò dai signori Intendenti generali delle rispettive sioni, sulla proposta dei capi economici d'ogni Provincia, nel più breve ter possibile straordinariamente convocati, a mente dell'art. 110 della Legge 7 ot 1848.
- Art. 17. Gli ordinati suddetti verranno poi, a diligenza dei signori Intendenti, pervenire alle Commissioni con quelle osservazioni che crederanno del caso unitamente al progetto d'assegnamento, relativi documenti e controsservazio: rassegneranno al Ministero di Finanze per le sue deliberazioni.
- Art. 18. Esauriti questi incumbenti, approvate dal Ministero le proposte Commissioni, ed avuto in esse consenziente il Comune interessato, uno degli ginali di tali proposte verrà dalla Commissione cui riguarda trasmesso all'Ir dente della Provincia, onde dia passo agli ulteriori incumbenti necessari per ri tare, nell'interesse del Comune, l'approvazione Sovrana richiesta dall'art. 119 de Legge sovra citata.
- Art. 19. Ottenuta la sanzione Sovrana si procederà, sulla istanza delle rispe Commissioni, nell'Ufficio di Intendenza provinciale alla stipulazione dell'atti cessione per parte del Demanio dello Stato del terreno assegnato, e per parte Comune alla rinuncia d'ogni diritto di ademprivio sulle rimanenti proprietà de niali.
- Art. 20. Nell'atto di cessione dovranno essere con tutta chiarezza e precisione e cificati i limiti, l'estensione, le coerenze e la ubicazione del terreno ceduto, la denominazione, insomma tutte quelle specifiche indicazioni che sono necess per ben precisare la proprietà di cui s'investe il Comune.
- Art. 21. Rassegnato tale atto al Ministero di Finanze, e previo il parere del Co glio di Stato reso dal medesimo esecutorio a mente del disposto degli articoli 2 28 della Legge 23 marzo 1853, 166 e 167 del Regolamento approvato con Re Decreto 30 ottobre detto anno, le Commissioni dovranno immediatamente passo ai necessari incumbenti, onde dallo Ispettore censuario della Provincia cui sono situati i beni, in contraddittorio del Sindaco del Comune, dell'Ispetto forestale del Circondario o di chi per essi, si proceda al pianamento dei termin designazione dei capi saldi che debbono segnare i limiti del terreno dalle Finar ceduto al Comune.
- Art. 22. Di quest'operazione dovrà constare mediante apposito verbale in tripi originale, uno dei quali, dopo approvato dal Ministero, dovrà essere consegnato

Comune, l'altro ai Direttore Demaniale del Circolo, il terzo essere unito ag della Commissione, alla quale spetterà di fare gli opportuni incumbenti, c terreni ceduti siano prontamente accolonnati ai Comuni concessionari.

Art. 23. Le spese di contrattazione, di stipulazione degli atti e di tre copie de desimi in carta da bollo, oltre quella per l'insinuazione, saranno a carico de muni. I diritti dovuti per questa formalità cadranno a peso delle Finanze. Le se poi occorrenti per la delimitazione dei terreni e piantamento dei termini s no sopportate per una metà dai Comuni e per l'altra metà dalle Finanze. Es ranno tassati secondo il disposto dall'art. 8 del Regolamento forestale 4 nove 1851 per quanto riguarda gli Ufficiali di questa Amministrazione, e secondo dell'art. 6 della Istruzione 16 agosto 1853 per quelli del censimento.

Art. 24. Le disposizioni del presente Regolamento non essendo applicabili e Comuni rurali dell'Isola, si determineranno con speciali provvedimenti i com da accordarsi alla Città di Cagliari, ed a quelle altre che, mediante la produ: di giusti titoli, saranno nel caso di provare fondati diritti all'ademprivio di les su proprietà demaniali determinate; non prima però che siasi provveduto ag segnamenti a favore dei Comuni nei di cui territori sono situati i boschi sui le Città suddette pretendono aver diritto.

## 13.5. Legge 4 gennaio 1863, n. 1105 Approvazione della Convenzione per la concessione di strade fer nell'Isola di Sardegna

Art. 1. È approvata la Convenzione coll'annesso Capitolato in data del 14 lu 1862, intesa fra i Ministri delle finanze, dei lavori pubblici, e dell'agricoltura, ir stria e commercio, ed il Signor Gaetano Semenza di Londra, contraente in ne proprio ed in quello di diversi capitalisti inglesi da lui rappresentati, relativa concessione di strade ferrate nell'Isola di Sardegna.

Art. 2. Per gli effetti di cui all'art. 8 della predetta Convenzione è fatta facolt. Governo di scorporare dalla massa dei terreni ademprivili in Sardegna, comp quelli conosciuti sotto la denominazione di Cussorgie, ettari 200 mila da assegni in libera proprietà ai concessionari delle ferrovie dell'Isola.

Art. 3. La scorporazione dei terreni di cui sopra si farà, dividendo in due lott qualità e valore eguali i terreni ademprivii situati nella giurisdizione di ciaschec